

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3333 di martedì 10 giugno 2014

Circolazione saltuaria su strada dei carrelli elevatori

Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Brescia ? 10 Giu - Con decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014 (di attuazione della disposizione prevista dal comma 2 bis dell'art. 114 del nuovo codice della strada) riguardante l'immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico, sono state impartite le relative procedure per l'immissione in circolazione dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico su strada.

Si specifica quindi che l'immatricolazione e il rilascio della carta di circolazione (previste dal comma 2 dell'art 114) non si applicano per la circolazione saltuaria (a vuoto o a carico) dei carrelli.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA0704] ?#>

Tuttavia il decreto 14 gennaio 2014 indica di procedere in questo modo:

"Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:

- a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
- b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
- g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
- f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
- h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo."

Inoltre i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h e il carrello dovrà avere l'autorizzazione (durata massima di un anno, prorogabile) alla circolazione stradale saltuaria rilasciata dall'Ufficio della motorizzazione civile

competente per territorio, previo benestare dell'Ente proprietario della strada.

Con il decreto sono state abrogate sia le disposizioni impartite con la [circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013](#), sia le disposizioni impartite con la [circolare 26363/DIV3/C del 25.10.2013](#), fatte salve le eventuali richieste di immatricolazione già presentate.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 14 gennaio 2014 - Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

RPS



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it